

Diritti umani, diritto internazionale e ordinamenti nazionali: il caso degli Stati Uniti

Adriana Corsi, Cristina Mattiello

L'affermazione dell'esistenza di un nucleo di diritti della persona, inviolabili e indisponibili, si è fatta strada nel diritto internazionale in mezzo a non poche difficoltà e continua a radicarsi sempre di più nella cultura giuridica degli stati. Quando si parla di diritti indisponibili e inviolabili si intende quell'insieme di principi fondamentali per poter condurre una vita in libertà e autonomia all'interno di una nazione. Il concetto è quello del libero esercizio delle libertà negative (libertà da) e positive (libertà di) che permettono la coesistenza in una collettività: di sicuro l'universalizzazione di questi diritti rappresenta di per sé un valore.

Bisogna però considerare che, giuridicamente, il "diritto dei diritti umani" non possiede un'autonomia rispetto ai vari ordinamenti giuridici, essendo, quest'autonomia, legata all'applicazione di norme speciali ancora in via di definizione e che, per giunta, necessitano di un continuo aggiornamento. È però vero che vi sono dei principi di organizzazione e delle idee comuni che emergono come temi fondamentali, quali le nozioni di ordine pubblico e di legalità, o anche la concezione del ruolo del giudice nella difesa delle libertà. Questi temi fondamentali costituiscono il punto di partenza per una teoria complessiva dei diritti dell'uomo.

D'altronde, la ricerca dei diritti umani non può essere svincolata dalla necessità pratica di radicare i diritti umani nella realtà. Si potrebbe, in un certo senso, parlare di diritti umani come di diritti soggettivi che traducono, negli ordinamenti giuridici, i principi naturali di giustizia, base della dignità della persona umana.

Un elemento da sottolineare è che il mancato riconoscimento dei diritti umani non comporta l'inesistenza degli stessi quanto, piuttosto, una loro violazione. L'esistenza dei diritti umani è insita nel concetto stesso di persona: il problema è se questi non vengono riconosciuti o rispettati, non perché così i diritti vengono a mancare ma semplicemente perché li si viola.

Questi principi sono stati elencati essenzialmente nella Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo approvata nel 1948 dall'Assemblea Generale dell'ONU e nei due Patti successivi per il rispetto dei diritti civili e politici e per il rispetto dei diritti sociali, economici e culturali e sono veramente fondamentali e inderogabili, alla base di qualunque "patto sociale" si voglia fondare o esaminare. Dall'affermazione preliminare dell'Art. 1, "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in di-

* Adriana Corsi, laureata in Diritto internazionale penale presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma è esperta nelle tematiche re-

lative ai diritti umani; Cristina Mattiello fa parte della redazione di "Ácoma".

gnità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”, discende la definizione dei diritti specifici, come il diritto “alla vita, alla libertà, alla sicurezza della persona” (Art. 3), a non essere tenuto in stato di schiavitù o servitù (Art. 4), a non essere sottoposto a “trattamento o punizioni crudeli, inumane o degradanti” (Art. 5), al “riconoscimento, in ogni luogo, della propria personalità giuridica” (Art. 6), “a un’equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale” (Art. 10), a non essere “arbitrariamente arrestato, detenuto, esiliato” (Art. 9). Il principio dell’uguaglianza di fronte alla legge e del diritto di tutti, “senza alcuna discriminazione, a un’uguale tutela da parte della legge” viene espressamente esteso, nell’Art. 7, ai casi di discriminazione che violino la Dichiarazione stessa o anche l’incitamento a tale violazione.

È innegabile che i principi contenuti nella Dichiarazione abbiano assunto un carattere precettivo di fatto: il rispetto di questi principi infatti costituisce una sorta di “obbligazione naturale”, ossia una prestazione moralmente dovuta dagli stati, ma senza che ci sia la possibilità di attivare meccanismi di responsabilità giuridica nei loro confronti in caso di inadempimento. Indubbiamente la norma internazionale di diritto recepita nell’ordinamento interno conferisce agli individui il potere di agire per opporsi contro le resistenze al libero esercizio dei loro diritti, ma in linea generale la questione dell’obbligatorietà del diritto internazionale è tuttora aperta.

Considerato infatti che ormai è un dato acquisito la creazione di un sistema di diritto internazionale composto da norme che si formino al di sopra degli ordinamenti statali (per consuetudine o attraverso la stipulazione di trattati e convenzioni internazionali), il problema spinoso è se queste norme costituiscano un vero e proprio fenomeno giuridico capace di imporsi in modo continuo ed efficace al singolo stato.

Certamente, l’esistenza di una comunità internazionale è un dato positivo anteriore alla creazione di un sistema di diritto che la regoli. Anzi, le norme giuridiche internazionali esistono proprio in funzione di questa comunità, per regolarne la fitta rete di rapporti che si sono creati e continuano a crearsi tra gli stati. E oggi il diritto internazionale è divenuto sempre più cogente, perché si è riconosciuto nel coordinamento degli ordinamenti il mezzo ottimale per poter conseguire gli obiettivi comuni e una pacifica e ordinata coesistenza: nell’epoca attuale più nessuno stato potrebbe sussistere rinchiuso nel suo sistema territoriale e politico senza contatti con l’esterno.

Posto quindi che la società internazionale è caratterizzata dall’interdipendenza, il processo di formazione di una coscienza internazionale da parte delle nazioni è passato dal reciproco riconoscimento della semplice coesistenza al prendere atto della necessità di una più costruttiva cooperazione, volta a garantire il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, lo sviluppo degli scambi commerciali, la tutela dei diritti umani e dell’ambiente. In quest’ultima fase, i principi fondamentali di cui stiamo parlando sono stati in molti casi la cartina di tornasole della possibilità di collaborazione tra gli stati: infatti il rispetto dei diritti umani è, in misura sempre maggiore, elemento discriminante nelle comunità internazionali. Il ruolo dell’opinione pubblica può essere fondamentale nell’esercizio di una for-

te pressione affinché si aprano procedure giudiziarie internazionali nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei diritti dell'uomo e perché tali responsabili siano, se necessario, estradati e assicurati alla giustizia internazionale.¹

Un altro nodo da evidenziare è che uno dei primi doveri di uno stato è quello di assicurare a tutti i suoi cittadini la sicurezza e il rispetto senza discriminazione e che quando si parla di cittadini, proprio in virtù del principio dell'universalità dei diritti umani, si intende ogni persona che si trovi in quello stato, non solo chi ne ha formalmente la cittadinanza.

In tale contesto, parlare del rispetto dei diritti umani negli Stati Uniti è un'impresa decisamente ardua, perché la situazione interna, di per sé già complessa, non si può analizzare se non tenendo conto anche della particolare posizione di quel paese nel quadro internazionale.²

Gli Stati Uniti hanno rivestito, storicamente, un ruolo rilevante nell'affermazione e nella definizione delle libertà e dei diritti fondamentali, contribuendo anche attivamente alla stesura di documenti riconosciuti a livello internazionale sugli standard in base ai quali giudicare il rispetto dei diritti umani. "Finché l'America sarà determinata a sostenere i diritti umani, le persone libere di tutto il mondo sceglieranno di stare con l'America", affermava il presidente Clinton ancora nel 1997, rivendicando un ruolo che nell'immaginario collettivo è stato sempre operante ed è sicuramente ancora oggi largamente presente. Il problema è se tale rap-

1. I riferimenti essenziali alle tematiche generali qui discusse si possono trovare in Yves Madiot, *Droits de l'homme*, Droit Sciences Economiques, Masson 1997; Luigi Ciaurro e Antonio Marchesi, *Introduzione ai diritti umani. A cinquant'anni dalla Dichiarazione Universale*, Edizioni Cultura della pace, San Domenico di Fiesole, Firenze 1998; Norberto Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1997; Amnesty International, *La cultura dei diritti*, Edizioni Cultura della pace, San Domenico di Fiesole, Firenze 1997; Amnesty International, *Non sopportiamo la tortura*, Milano, Rizzoli 2000; Antonio Marchesi, *Un errore capitale. Il dibattito sulla pena di morte*, Edizioni Cultura della Pace, San Domenico di Fiesole, Firenze 1996; Mario Marazziti, a cura di, *Non uccidere. Perché è necessario abolire la pena di morte*, Guerini e Associati, Milano 1998.

2. I dati relativi al rispetto dei diritti umani negli Stati Uniti sono di fonte Amnesty International e sono stati tratti dalle seguenti pubblicazioni: Amnesty International, *Democrazia e diritti violati. Il caso degli Stati Uniti*, Edizioni Cultura della pace, Firenze 1999; Amnesty International, *Rapporto annuale 2002*, Edizioni Cultura della pace, San Domenico di Fiesole, Firenze 2002; Amnesty International, *Stati Uniti d'America: diritti per tutti*, Amnesty Interna-

tional Sezione italiana, Roma 1998. Nel 2001 delegazioni di Amnesty International hanno visitato gli Stati Uniti nei mesi di aprile, giugno e settembre, producendo i seguenti rapporti ufficiali: *Usa: Allegations of homophobic abuse by Chicago police officers (AI Index: AMR 51/022/2001)*; *Usa: Women asylum-seekers punished for state's failure to protect them (AI Index: AMR 51/028/2001)*; *Usa: The illusion of control - "consensual" executions, the impending death of Timothy McVeigh, and the brutalizing futility of capital punishment (AI Index: AMR 51/053/2001)*; *Usa: Old Habits Die Hard - The death penalty in Oklahoma (AI Index: AMR 51/055/2001)*; *Usa: Abuses continue unabated - cruel and inhuman treatment at Virginia Supermaximum security prisons (AI Index: AMR 51/065/2001)*; *Usa: Too young to vote, old enough to be executed - Texas set to kill another child offender (AI Index: AMR 51/105/2001)*; *Usa: A time for action - protecting the consular rights of foreign nationals facing the death penalty (AI Index: AMR 51/106/2001)*; *Usa: Memorandum to the US Attorney General - Amnesty International's concerns relating to the post 11 September investigations (AI Index: AMR 51/170/2001)*; *Usa: No return to execution - the US death penalty as a barrier to extradition (AI Index: AMR 51/171/2001)*.

presentazione corrisponda ancora al vero, soprattutto dopo la drammatica svolta giuridica imposta da Bush come dichiarata reazione all'11 settembre.

Ma già prima la storia dei diritti umani negli Stati Uniti appariva in larga misura come una storia di promesse infrante. Del resto, è proprio il potere economico e politico delle grandi potenze l'elemento che, in un certo senso, controbilancia la necessità delle stesse di rispettare i principi affermati sul piano internazionale, anche perché riduce se non elimina del tutto il rischio di essere sottoposti a critiche e isolamento politico per la mancanza di rispetto degli stessi. Ciò che rende la situazione davvero inquietante nella sua contraddittorietà è poi il fatto che, nel caso degli Stati Uniti, questo paese continui a presentarsi come portatore nel mondo del modello ideale di democrazia.

Per esempio, il fatto che gli Stati Uniti d'America oltre a essere uno dei 10 paesi al mondo a non aver ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, siano anche uno dei due soli paesi al mondo che non ha ratificato la Convenzione internazionale per il rispetto dei diritti dei bambini è di per sé una violazione dei diritti delle donne e dei bambini. Bisogna poi vedere se una violazione del genere sia più o meno grave e in che misura, rispetto a quanto avviene nei paesi in cui le donne sono limitate nella loro autonomia personale in tutti i campi – compresa l'integrità fisica – o i bambini sono costretti a fare i soldati o ridotti in schiavitù. In questa sorta di graduatoria della gravità delle violazioni, però, si devono prendere in considerazione molti fattori, quali, appunto, la cultura e la storia di un paese, la sua potenza economica e il suo ruolo politico e la percezione che di esso ha la comunità internazionale. Solo così ci si può rendere conto di quanto queste violazioni influiscano sul concetto stesso di diritti umani e quanto rendano più gravoso l'affermarsi della doverosità del rispetto e del riconoscimento degli stessi.

È indicativo che faccia molto più scalpore un'esecuzione capitale negli Stati Uniti che le centinaia se non migliaia che avvengono in Cina; è indicativo che la pena capitale in Giappone si svolga nell'assoluta segretezza e indifferenza della popolazione giapponese e della comunità internazionale, una sorta di vergogna nazionale da compiersi *sine quaestio*.

Prima dell'11 settembre emergeva negli Stati Uniti una palese contraddizione tra un quadro legislativo che garantiva il rispetto di molti diritti civili – tra cui la libertà di parola, di espressione, di religione, di associazione, il diritto ad avere un processo equo e a non essere sottoposti a punizioni crudeli e inusuali – e la realtà dei fatti. Ogni anno vengono segnalati migliaia di casi di aggressioni e maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine, che restano nella quasi totalità impuniti. E gli atteggiamenti discriminatori nei confronti delle minoranze si acuiscono drammaticamente nella gestione dell'ordine pubblico: sono le minoranze infatti il bersaglio principale degli episodi di brutalità e lo stereotipo secondo cui un nero è potenzialmente un criminale è largamente operante non solo fra gli agenti bianchi.

Data la difficoltà di reperire dati attendibili su scala nazionale, anche perché circa 17000 stazioni di polizia presenti nel paese hanno ciascuna i propri codici di condotta e metodi di controllo, nel 1994 era stato incaricato il governo federale di condurre un'ampia e sistematica inchiesta sull'uso eccessivo della forza e soprattutto sull'uso della forza letale. Ma il progetto non ha mai ricevuto stanziamenti dal

Congresso. Ferimenti o uccisioni di persone in circostanze sospette sono molto frequenti: non tutti i dipartimenti di polizia, per esempio, hanno introdotto linee guida per impedire che i poliziotti sparino contro macchine in movimento anche se non direttamente minacciati: l'aver forzato un posto di blocco o il sospetto, anche non motivato, che ci siano armi a bordo, può essere quindi addotto come motivazione riconosciuta. Nello scorso aprile, a Cincinnati, nell'Ohio, il diciannovenne afroamericano Timothy Thomas è stato ucciso mentre cercava di sfuggire a un agente bianco: era il quarto in cinque mesi e ciò ha provocato gravi disordini, oltre che l'intervento del ministero della Giustizia.

Si sta inoltre estendendo pesantemente l'uso delle cosiddette "armi non letali": in almeno 3000 dipartimenti di polizia è ammesso l'uso dello spray irritante al pepe oleoresinoso (*Oleoresin Capsicum spray*), che può provocare ustioni, mentre l'impiego di dispositivi elettrici o chimici atti a immobilizzare o stordire temporaneamente i sospetti ha provocato in molti casi ferite gravi e addirittura la morte: per esempio, nel 1996, a Pomona, in California, il *taser*, un dispositivo in grado di sparare due uncini collegati da una corrente ad alto voltaggio che viene attivata una volta che la vittima è stata agganciata, ha ucciso la ventinovenne Kimberly Lashin Watkins. Anche molte procedure di costrizione sono state riconosciute come nocive, eppure non in tutte le stazioni di polizia sono state vietate. Tra queste, lo *hogtying*, o "incaprettamento", che consiste nel legare le caviglie ai polsi da dietro le spalle, riconosciuto responsabile della morte di persone ancora solo in custodia ad Athens, in Georgia; a Jackson, nel Mississippi; a Memphis, nel Tennessee.

Il principio fondamentale dell'integrità fisica della persona umana è quindi largamente disatteso in tutti gli stadi della gestione dell'ordine pubblico, ma è la situazione delle carceri quella che presenta le punte più drammatiche, tanto più che il processo accelerato di privatizzazione degli istituti di pena rende ulteriormente difficile il controllo. I minori non sono adeguatamente tutelati e sono spesso inseriti in carceri per adulti senza alcuna precauzione e continuano a essere loro comminati la pena di morte e l'ergastolo senza possibilità di liberazione. In tutto il territorio nazionale, negli istituti carcerari, si registrano come pratica diffusa o abituale violenze fisiche e sessuali; dispositivi vari in grado di trasmettere scosse elettriche anche di notevole entità e spray urticanti risultano di uso comune; tutti i detenuti vengono in molte situazioni limitati nei movimenti in modi che si possono definire "inumani e crudeli", rischiosi per la loro salute e la loro stessa vita. Il lavoro forzato, in condizioni di grave disagio fisico e fatica, è ormai accettato in numerosi stati e alla pratica abituale di legare o ammanettare i reclusi negli spostamenti, che non risparmia neanche le donne in gravidanza, a volte perfino in ospedale, si è aggiunto l'uso sempre più diffuso di pericolosi dispositivi di costrizione: nel 1997, per esempio, gli agenti del carcere della contea di Maricopa, in Arizona ammisero di aver usato 600 volte in 6 mesi le speciali sedie in dotazione, anche se l'anno prima un detenuto, Scott Norberg, era morto soffocato, dopo essere stato immobilizzato su una di esse con un asciugamano sul viso. Anche lo scorso anno sono morte almeno tre persone dopo essere state legate a sedie di costrizione. In particolare, a luglio, Kevin Coleman, un detenuto che da tempo soffriva di disturbi del comportamento, è deceduto nel centro correzionale di Wade, in Louisiana, dopo essere rimasto legato per tre giorni di seguito: in precedenza, rifiutandosi di usci-

re dalla cella, era stato tirato fuori a forza dalla cosiddetta "squadra di estrazione" e colpito con scudi elettrici e spray urticante.

Le condizioni di reclusione, per la loro durezza, arrivano spesso a costituire un "trattamento crudele, inumano e degradante", in particolare nelle carceri di massima sicurezza, dove i detenuti possono restare chiusi senza fonti di luce naturale, in celle con strettissimi spioncini, fino a 23 ore al giorno. Nello scorso febbraio il Progetto nazionale per le carceri e l'American Civil Liberties Union hanno presentato una denuncia per le "punizioni crudeli e insolite" subite dai carcerati di Wallens Ridge, nel Connecticut: nel rapporto si rilevava tra l'altro l'uso di proiettili di gomma anche per piccole infrazioni ai regolamenti. In seguito all'autopsia sul corpo di un detenuto, Lawrence Frazier, è stato vietato l'uso dello *stun gun* modello Ultron 11, la pistola elettrica che attraverso ripetute scosse ne aveva causato il decesso. A maggio, la Corte d'appello ha stabilito che l'uso di cinture elettriche con comando a distanza per punire intemperanze verbali è incostituzionale, ma ha ribadito la possibilità di usarle per ragioni di sicurezza.

Anche l'assistenza sanitaria risulta carente in molti istituti carcerari, soprattutto nei casi di disagio psichico. Vengono spesso segnalati gravi ritardi nella cura delle partorienti.

Siamo dunque ai limiti e spesso entro la definizione della tortura come trattamento crudele, inumano e degradante ed è illuminante l'atteggiamento assunto dagli Stati Uniti in campo internazionale proprio su questo punto. Nel maggio 2001 il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura ha preso in esame la prima relazione presentata dagli Stati Uniti. Nelle sue conclusioni e raccomandazioni, il Comitato ha riconosciuto la portata "dell'ampia protezione legale" contro la tortura e i maltrattamenti garantita negli Stati Uniti, ma ha riscontrato lacune in diversi ambiti. Ha quindi raccomandato al governo statunitense di ritirare tutte "le riserve, le dichiarazioni e le interpretazioni" in merito all'adozione della Convenzione contro la tortura. Queste includono la specifica riserva all'articolo 16 per cui gli Stati Uniti accettano i vincoli della Convenzione solo quando la definizione di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante sia conforme a quella di punizione crudele, inusuale e disumana contenuta nella Costituzione americana.

In effetti il principio di diritto internazionale vorrebbe l'applicazione della norma internazionale, in questo caso la Convenzione contro la tortura, nell'ordinamento dello stato e la conformazione della norma interna contraria. Perché non accettare i vincoli di una Convenzione, come quella contro la tortura, la cui evidente necessità è così palese?

Essenzialmente si può sostenere che gli Stati Uniti in questo campo stiano applicando il principio del "superiorem non recognoscentes": non esiste autorità superiore a quella scelta dal popolo americano cui gli Stati Uniti debbano uniformarsi.

Ma qui si pone il nodo fondamentale del rapporto tra democrazia e rispetto dei diritti umani: è proprio la maggiore opportunità di agire in difesa dei propri diritti, infatti, che distingue la situazione dei cittadini di un paese democratico da quella di chi vive in regimi oppressivi. E per gli Stati Uniti il primo problema riguarda il dubbio che il popolo americano non sia debitamente informato su quanto accade nel paese nel campo dei diritti umani. Molti dati lo lascerebbero pensare, soprattutto il fatto che si invertono le percentuali di persone favorevoli alla pena di

morte nel momento in cui queste vengono a conoscenza delle modalità con le quali viene inflitta. Se si collega questo discorso alla questione sopra trattata della forza dell'opinione pubblica nella costrizione dello stato al rispetto dei diritti umani, emerge chiaramente come sia molto più facile perpetrare violazioni laddove si è coperti dalla non conoscenza da parte dell'opinione pubblica.

Altro corollario al principio sopra enunciato è che il governo degli Stati Uniti non solo non riconosce l'autorità internazionale come autorità alla quale uniformarsi, ma ritiene che sia il contrario, ossia che il suo peso sulla collettività internazionale sia tale da spostare sempre e comunque nel suo verso il temperamento degli interessi internazionali. Il caso più eclatante riguarda la creazione del Tribunale penale internazionale e i tentativi degli Stati Uniti di affossare il lavoro svolto dalla comunità internazionale o, quantomeno, renderlo inefficace nei loro confronti. A questo si aggiunge l'assoluta impossibilità di concepire la sottoposizione di un cittadino statunitense al giudizio della comunità internazionale. Da non dimenticare, poi, il caso inverso: l'impunità garantita, in forza della politica estera americana, a noti "criminali di guerra" ed esponenti di regimi autoritari rifugiatisi negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda poi l'impunità che accompagna le violazioni dei diritti umani, le informazioni raccolte dagli operatori dei diritti umani in tema di violazione degli stessi, evidenziano nella maggior parte, se non nella totalità dei casi, l'assenza di procedimenti per accertare la responsabilità nelle violazioni o, laddove tale responsabilità fosse evidente, per sanzionarla. In alcuni casi ci si limita a una sanzione disciplinare, oppure, anche a seguito di processi la cui legalità è decisamente dubbia, i responsabili, o i presunti tali, vengono assolti tutti, indistintamente e genericamente, alle volte addirittura immotivatamente.

Di sicuro non è questo il modo migliore per creare deterrenza nelle violazioni dei diritti umani. L'elemento fondamentale del problema è da ricercare nei motivi che portano a questa mancanza di rispetto, e in certi casi di riconoscimento, dei diritti umani. Di norma è in nome della sovranità nazionale, della sicurezza interna ed esterna, di un presunto rischio di sovversione che uno stato è indotto a "dimenticarsi" del rispetto degli elementari diritti che sono loro propri nei confronti delle persone "rischiose", spesso le meno tutelate e le più vessate. Sotto tutti questi profili la reazione di Bush all'11 settembre ha innescato un processo che se non si arresta può davvero avere conseguenze di una gravità inimmaginabile sul rispetto dei diritti umani in tutto il mondo, e non solo per le conseguenze della nuova accezione della "guerra" come risposta anche preventiva ad atti di terrorismo.

Sul piano interno, il primo inquietante scarto dal quadro giuridico consueto si è avuto con l'ondata di arresti immediatamente successiva all'evento: le associazioni per i diritti civili americane e Amnesty International, hanno denunciato detenzioni in *incommunicado*, maltrattamenti, crudeli condizioni di reclusione. Gli avvocati specializzati nella difesa dei diritti civili hanno sottolineato con allarme il livello di segretezza con cui tutta l'operazione è stata condotta: a molti degli arrestati sarebbe stata negata in una prima fase la possibilità di comunicare con i propri familiari e legali. Ma soprattutto, secondo gli stessi dati ufficiali, dopo che a lungo non erano state fornite informazioni sulle ragioni del fermo, dei 1200 arrestati 104 sono poi stati accusati di reati lievi, non connessi con il terrorismo e altri 548 sono

rimasti in carcere per violazione delle norme sull'immigrazione. Ciò conferma il potere attribuitosi dal governo di imprigionare per un tempo indefinito stranieri semplicemente sospettati di collusione con il terrorismo, e il forte ampliamento della facoltà di controllare e limitare le loro comunicazioni con gli avvocati e di usare prove segrete. L'arresto, nel dicembre 2002, di decine di musulmani presentatisi spontaneamente in seguito alla richiesta di un controllo della loro situazione di immigrati conferma la tendenza a confermare un nuovo quadro giuridico.

Il pacchetto legislativo che va sotto il nome di *Patriot Art*, o Decreto patriottico, approvato dal Congresso nell'ottobre 2001, conferisce del resto ufficialmente all'esecutivo il potere di arrestare cittadini stranieri sospettati di essere coinvolti con il "terrorismo" o "qualsiasi attività che metta in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti" e di tenerli in carcere senza accuse sino a sette giorni. Il periodo di detenzione si può allungare in modo indefinito, sempre per ragioni di sicurezza nazionale, mentre, come hanno denunciato le organizzazioni per i diritti civili, si va allargando in modo preoccupante la definizione di "attività terroristiche". Con l'Ordine militare firmato nel novembre successivo da Bush, inoltre, si prevede la costituzione di speciali Commissioni militari col potere di processare cittadini stranieri sospettati di coinvolgimento in attività terroristiche, totalmente al di fuori delle salvaguardie previste dal sistema giudiziario statunitense, perfino per quanto riguarda la presentazione delle prove: oltretutto l'intero procedimento sarebbe coperto dalla segretezza e, anche in caso di condanna a morte, non sarebbero previste istanze superiori per l'appello. Una violazione senza precedenti degli standard internazionali che definiscono un processo equo e il principio di non discriminazione in un paese che si vuole democratico. Davvero oggi "la nazione che si pone a baluardo della difesa dei diritti umani è paradossalmente uno dei principali ostacoli alla loro protezione internazionale". Non può esistere autentica democrazia senza il rispetto di questi principi: "Cosa è più politico – interesse della polis – della tutela dei diritti fondamentali? Cosa deve essere governato dai cittadini più che la tutela dei propri diritti?"³ Tutti abbiamo il dovere di tentare di arrestare questa deriva prima che sia davvero troppo tardi.

3. Marco De Ponte, cit. in Amnesty International, *Democrazia e diritti*, cit., p. 45.